

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI - O.N.L.U.S.

* * * * *

Art.1

(Costituzione - Sede - Natura)

1. E' costituita l' *«Associazione Festival delle Nazioni - Onlus»* tra i soggetti pubblici e privati che aderiscono al presente statuto. Essa è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è persona giuridica di diritto privato. Ha sede legale in Città di Castello Via Marconi n. 8 , e dura fino al 31 dicembre 2040. La variazione della sede sociale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. L'Associazione, permanendo gli altri requisiti richiesti dalla Legge per potersi qualificare Organizzazione non Lucrativa di Utilità sociale, si obbliga, ai sensi dell'art.10 c.1 lettera i D.lgs 460/97, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "O.N.LU.S."

Art.2

(Scopo)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale.
2. L'Associazione si propone di promuovere la cultura e l'arte in Italia e all'estero nonché quello di contribuire alla tutela, sviluppo e valorizzazione della cultura dell'Alta Valle del Tevere, attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali di musica, danza, teatro e cinema. In particolare

L'Associazione intende curare annualmente l'organizzazione del "Festival delle Nazioni di Città di Castello" , quale manifestazione culturale di musica, danza, teatro e cinema, promuovendone l'immagine e diffondendone la conoscenza in Italia e all'estero.

3. L'Associazione, quindi :

- a) formula ed attua un programma artistico di musica classica, moderna e contemporanea, unitamente a quello di danza, teatro, cinema e qualsiasi altra espressione artistica ;
- b) individua ogni anno una Nazione, ospite della manifestazione, operando scelte idonee a presentarne le peculiarità ;
- c) promuove la valorizzazione della musica contemporanea, favorisce le attività concertistiche e le iniziative di sperimentazione e di ricerca ;
- d) cura la produzione, direttamente o in rapporto di coproduzione con istituzioni pubbliche o private, di opere di musica da camera, favorendone la conoscenza e la diffusione ;
- e) promuovere la formazione, il perfezionamento nei settori artistici di propria competenza e, in particolare, può collaborare con il Comune di Città di Castello per la realizzazione dei corsi di perfezionamento musicale, dei quali esso ha la titolarità, definendone gli indirizzi formativi e le modalità di gestione con un'apposita convenzione ;
- f) assume iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico, con particolare riferimento a quello giovanile ;
- g) favorisce l'istituzione degli "Amici del Festival delle Nazioni di Città di Castello" di cui all'art.11.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate

ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. L'Associazione redige annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Art.3

(Soci Fondatori - Soci Ordinari - Adesioni)

1. I soci dell'Associazione si dividono in fondatori e ordinari.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere prestata per un periodo temporaneo.
3. Sono soci fondatori, con diritto di voto, coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo e lo statuto. Essi si identificano ne :
 - a) la Regione dell'Umbria ;
 - b) la Provincia di Perugia ;
 - c) il Comune di Città di Castello,
 - d) la Comunità Montana Alto Tevere Umbro ;
 - e) il Comune di Sansepolcro ;
2. Sono soci ordinari, con diritto di voto, coloro che, privati, società, enti pubblici, associazioni, fondazioni o istituti di credito - italiani o stranieri - condividono le finalità dell'Associazione e presentano richiesta di adesione sottoscrivendo la quota associativa annua stabilita dall'Assemblea.
3. Possono aderire, a domanda, all'Associazione, in qualità di soci ordinari, enti pubblici, istituti di credito, società, associazioni, fondazioni e privati che offrano precise garanzie, sotto l'aspetto professionale, finanziario e organizzativo, utili al perseguimento dello scopo sociale.

4. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea, che fissa l'importo della quota di ammissione.
5. L'importo della quota minima per l'ammissione di cui al comma 4 è stabilito dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle varie categorie dei soci.
6. Ciascun socio fondatore ed ordinario può corrispondere annualmente un ulteriore contributo per la gestione dell'Associazione.
7. I soci possono essere sospesi od esclusi qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali, qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, o qualora in qualunque modo arrechino danni morali all'Associazione.
8. La morosità per un anno nel pagamento della quota associativa comporta per i soci ordinari l'esclusione dalla associazione. Il socio escluso, per essere riammesso deve versare, oltre la quota di ammissione, anche i contributi annuali pregressi non corrisposti.
9. I soci fondatori non possono recedere dall'Associazione prima della scadenza del decimo anno.

Art.4

(Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono :
 - a) l'Assemblea dei soci ;
 - b) il Consiglio di amministrazione ;
 - c) il Presidente ;
 - d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

2. Dalla nomina alle suddette cariche non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Gli organi durano in carica per quattro anni.

Art.5

(Assemblea - Funzionamento - Compiti)

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.
2. La rappresentanza dei soci fondatori è così ripartita :
 - a) 4 membri in rappresentanza del Comune di Città di Castello ;
 - b) 3 membri in rappresentanza della Regione dell'Umbria ;
 - c) 2 membri in rappresentanza del Comune di Sansepolcro ;
 - d) 1 membro in rappresentanza della Provincia di Perugia ;
 - e) 1 membro in rappresentanza della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.
3. I soci ordinari non persone fisiche siedono in Assemblea tramite un proprio rappresentante.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno entro il 31.01 ed entro il 30.04, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
7. Ogni aderente Socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di

convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

I Soci Fondatori che siedono in assemblea con più di un rappresentante esprimono il proprio voto tramite uno solo di essi, all'uopo designato.

8. Competono all'assemblea funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'associazione, e in particolare :

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, a maggioranza dei componenti ;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del Collegio sindacale, a maggioranza dei componenti ;
- c) l'approvazione dei programmi del Festival, adottati dal Consiglio di Amministrazione ;
- d) le deliberazioni in materia statutaria ;
- e) la nomina dei liquidatori, nell'ipotesi di scioglimento ;
- f) l'ammissione dei soci ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione ;
- g) le deliberazioni sull'entità delle quote sociali annue e le contribuzioni facenti carico ai soci fondatori ed ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione ;
- h) la ratifica della nomina del Direttore artistico e del Direttore generale ;
- i) i regolamenti interni, su proposta del Consiglio ;
- j) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

9. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta

motivata di almeno un quinto dei suoi componenti o del Consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art.6

(Consiglio di Amministrazione - Componenti - Compiti)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, eletti dall'assemblea dei soci tra persone in possesso di riconosciute e specifiche competenze ed esperienze in materia di spettacolo in genere, e/o di organizzazione culturale, management.
2. I Consiglieri restano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
3. La sostituzione dei componenti del Consiglio che per qualsiasi ragione vengano a mancare avrà luogo mediante regolare elezione da parte dell'Assemblea, ed ha effetto fino al termine del quadriennio. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Presidente provvede alla sostituzione che sarà ratificata nella prima riunione utile dell'Assemblea.
4. Compete al Consiglio di amministrazione :
 - a) la definizione e l'adozione dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
 - b) la eventuale nomina del Direttore generale, in base al regolamento organizzativo ;
 - c) la nomina del Direttore artistico fissando le condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di prestazione d'opera professionale ;
 - d) la scelta della Nazione ospite, su proposta del Direttore artistico ;
 - e) la stesura e l'adozione del bilancio preventivo fissando il budget a

disposizione per ciascun settore di attività, e del conto consuntivo, da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea ;

- f) l'adozione dei programmi di attività del Festival, su proposta del Direttore artistico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- g) il controllo della gestione finanziaria, affinché non vengano assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità accertate ;
- h) la proposta dell'Assemblea di ammissione di soci ordinari ;
- i) la proposta dell'Assemblea delle quote minime di adesione ;
- j) la determinazione dei prezzi degli spettacoli ;
- k) la promozione di azioni, anche giudiziarie, a tutela e difesa degli interessi dell'Associazione ;
- l) la resistenza in giudizio ;
- m) la nomina dei consulenti ed il conferimento di incarichi professionali ;
- n) la deliberazione concernente le obbligazioni bancarie e mutui ;
- o) la deliberazione su ogni oggetto che riguardi la gestione dell'Associazione.

4. Il Consiglio, anche con l'aiuto di collaboratori, soci e non :

- a) cura gli atti amministrativi dell'Associazione ;
- b) esegue tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su ordine del Presidente, controfirmando i documenti relativi ;
- c) tiene aggiornati, secondo la normativa vigente, i libri contabili prescritti ;
- d) rappresenta al Presidente alla fine di ogni trimestre la situazione finanziaria dell'Associazione ;
- e) predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, e dopo la sua

approvazione, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ;

f) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso.

4. Il Consiglio di amministrazione può istituire organismi o commissioni interne ai fini di una migliore organizzazione del festival, con particolare riguardo alla promozione dei rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali del territorio.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta lo reputi opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque non meno di due volte l'anno per deliberare in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ; a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Art.7

(Presidente - Vice-Presidente)

1. Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci, a maggioranza dei componenti ; il primo, su indicazione dei soci fondatori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli :

a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione, e cura l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni ;

b) ha compiti di iniziativa e di controllo di ogni attività sociale ;

c) sovrintendere all'attività e all'organizzazione dell'Associazione.

3. Il Presidente può delegare altri componenti del Consiglio di

amministrazione a svolgere compiti determinati.

4. In caso di sua assenza, o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
5. In caso di urgenza il Presidente può adottare atti da sottoporre poi al Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, per la ratifica, ad eccezione di quelli di competenza assembleare e di quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), m) del comma 4 dell'art.6.
6. il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art.8

(Direttore generale)

1. Un Direttore generale può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento organizzativo.
2. Il Direttore :
 - a) collabora, sotto il profilo amministrativo, nella predisposizione dei programmi di attività dei festival e delle altre eventuali manifestazioni ;
 - b) cura promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ;
 - c) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto ;
 - d) dirige l'organizzazione.

Art.9

(Collegio dei sindaci revisori dei conti)

1. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Presidente, un effettivo ed un

supplente sono scelti tra sei nominativi indicati dai rappresentanti dei soci fondatori.

2. Il Collegio provvede al controllo contabile sulla gestione dell'Associazione ed alla vigilanza sull'osservanza dello statuto, riferendo all'Assemblea.
3. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, verificando la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere e relazionando sui bilanci.

Art.10

(Direttore artistico - Compiti)

1. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra persone di comprovata e specifica competenza.
2. Il rapporto del Direttore artistico con l'Associazione è regolato da un contratto di incarico professionale che indichi i tempi, le modalità e la retribuzione, ed è rinnovabile.
3. Nello svolgimento della sua attività il Direttore artistico può farsi assistere da consulenti e collaboratori, da scegliere d'intesa con il Presidente e con il Direttore Generale.
4. I compiti del Direttore artistico sono :
 - a) elaborare, in stretta collaborazione con il Presidente e il Direttore generale, le proposte relative alle scelte artistiche del programma del Festival e il relativo piano finanziario ;
 - b) proporre al Consiglio di amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, i programmi annuali del Festival e curarne la realizzazione sotto il profilo artistico ;

- c) programmare i corsi di formazione e perfezionamento con particolare riferimento a quelli in collaborazione con il Comune di Città di Castello secondo quanto previsto all'art.2 - comma 3 - lettera e) ;
- d) collaborare con il Presidente e con il Direttore generale in ordine alle questioni amministrative e finanziarie ;
- e) partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea su richiesta degli stessi .

Art.11

(Amici del Festival delle Nazioni di Città di Castello)

1. L'Associazione favorisce l'istituzione dell'Associazione "Amici del Festival", avente lo scopo di promuovere il Festival stesso, di partecipare alla sua attività e di ottenere finanziamenti per il Festival stesso.
2. Per favorire la collaborazione e il miglior coordinamento delle attività, l'Associazione Amici del Festival può chiedere di divenire socio ordinario dell'Associazione Festival delle Nazioni Onlus

Art.12

(Patrimonio ed entrate)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da :
 - a) quote di adesione dei soci ;
 - b) contributi volontari dei soci,
 - c) eventuali contributi straordinari, da parte di soci e non soci, finalizzati a particolari manifestazioni culturali ;
 - d) contributi volontari di enti pubblici e privati ;
 - e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione ;
 - f) l'eventuale fondo riserve ;

- g) lasciti e donazioni ;
 - h) il patrimonio eventualmente devoluto da altre associazioni disciolte, operanti nello stesso settore di attività ;
 - i) proventi derivanti da servizi, sponsorizzazioni, entrate pubblicitarie, ecc.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
 3. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art.13

(Funzionamento)

1. Per il proprio funzionamento e per l'attuazione dei programmi, l'Associazione si avvale di una propria struttura operativa ed anche delle strutture e del personale messi a disposizione degli associati, con riferimento a singole manifestazioni.

Art.14

(Variazione)

1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.
2. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50 % più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con voto favorevole dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.
3. Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato è competente il Consiglio di Amministrazione e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima

riunione utile.

Art.15

(Cessazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione, ovvero della metà più uno dei soci in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, risultante dalle operazioni di liquidazione, effettuate da persone incaricate dall'Assemblea, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.